



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE NATURALI -
SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI

(cod. DP.A2.04.2C.01) SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6053 DEL 12-10-2021

OGGETTO: D.LGS. N. 152/06 E SS.MM.II. – ART. 29-QUATER - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) IN FAVORE DELLA DITTA "SMALTIMENTI SUD S.R.L." PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI, DA SVOLGERSI NELLO STABILIMENTO SITO NELLA ZONA INDUSTRIALE – VIALE DELLE RICERCHE, DEL COMUNE DI POZZILLI (IS).

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
GIUSEPPE GEREMIA

Campobasso, 12-10-2021

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTE:

- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali" e, in particolare, l'articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;
- la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo dell'apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n. 321 del 30/06/2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute;
- la D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 concernente il "Conferimento incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la salute, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7 e dell'articolo 21, comma 1, della Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti";
- la D.G.R. n. 74 del 21 febbraio 2020 avente ad oggetto: "Incarichi di direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale – D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Esecuzione";
- la D.G.R. n. 287 del 26 agosto 2021 concernente il "Conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali all'Avv. Matteo IACOVELLI", a far data dal 1° settembre 2021;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante le "Norme in materia Ambientale" e, in particolare:

- il Titolo I recante i "*Principi generali delle procedure per la valutazione integrata ambientale strategica (VAS) per la valutazione d'incidenza e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)*" che tra le finalità del punto 1 elenca le norme di recepimento ed attuazione;
- il Titolo III-bis recante le disposizioni relative alle procedure per la gestione e il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTO il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 avente per oggetto: "*Testo unico delle leggi sanitarie*";

VISTO il D.Lgs. n. 334 del 17 agosto 1999, avente per oggetto: "*Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose*";

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 avente per oggetto: "*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372*";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008, emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo Economico e con il Ministero della Salute, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dall'ex D. Lgs. n. 59/2005;

VISTA la Direttiva 2010/75/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 *relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento)*;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 recante le "*Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69*", ed in particolare l'articolo 4, comma 5;

VISTO il D.Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010, avente per oggetto: "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*";

VISTO il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 avente per oggetto: "*Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento)*";

VISTA la circolare avente prot.llo n. 1121 del 21/01/2019 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato le linee guida per la "Gestione operativa degli stoccaggi negli

impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;

VISTA la delibera n. 580 del 30/05/2007 con la quale la Giunta Regionale ha determinato le tariffe da porre a carico dei gestori per le attività istruttorie propedeutiche al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali;

VISTE le delibere n. 678 del 20 giugno 2007 e n. 541 dell'8 agosto 2012, con le quali la Giunta Regionale ha affidato all'ARPA Molise le istruttorie relative alle istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

VISTA la convenzione stipulata tra la Regione Molise e l'ARPA Molise per l'esame delle pratiche legate al rilascio delle predette autorizzazioni;

VISTA la legge regionale n. 10 del 23 marzo 2010, recante “Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale” e ss.mm.;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 176 del 20 marzo 2012 avente per oggetto “*Direttiva in merito alle competenze dirigenziali in applicazione della L.R. 10/2010 e ss.mm.*”;

PRESO ATTO che:

- con nota in data 7/12/2020, acquisita al prot. llo dell'Ente al n. 193802 del 16/12/2020, la società SMALTIMENTI SUD s.r.l., con sede legale in Via Carlomagno, 10 – Isernia (IS), nella persona del rappresentante legale Sig. SASSI Gennaro, nato a Isernia (IS) il 25/07/1963, ha inoltrato istanza di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) per il proprio stabilimento esistente destinato al trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi, sito nella zona industriale – Viale delle Ricerche, del Comune di Pozzilli (IS), sui terreni iscritti al Catasto al Foglio 35 – particelle 634 e 955 del comune medesimo;
- detta richiesta deriva dalla necessità di produrre, a mezzo degli impianti e delle linee esistenti, il CSS - Combustibile Solido Secondario, da destinare al recupero di energia in impianti terzi autorizzati, con modifica di alcune attività di messa in riserva e recupero di rifiuti;
- con Determinazione Dirigenziale n. 5681 del 27/10/2020, si è disposta l'esclusione della proposta progettuale dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.);

ATTESO che:

- l'attività esistente è stata autorizzata dalla Regione Molise, ai sensi dell'art. 208, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., a nome della precedente società “Diemme Precompressi Sud s.r.l.”, giusta Determinazione Dirigenziale n. 36 del 27/04/2014, a seguito di esclusione dal procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), disposta dallo stesso Ente con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 9/01/2013;
- con Determinazione Dirigenziale n. 10 del 18/05/2015, si è disposto l'aggiornamento del predetto atto autorizzativo;
- con Determinazione Dirigenziale n. 5668 del 14/10/2015, la Regione Molise ha volturato detta autorizzazione in favore della società SMALTIMENTI SUD s.r.l.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 7182 del 03/12/2015 si è provveduto ad inglobare nell'autorizzazione unica anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- con Determinazioni Dirigenziali n. 4014 del 26/08/2016 e n. 1649 del 03/04/2017 nonché con nota prot. n. 138017/2017 del 29/11/2017, si è disposto l'ulteriore aggiornamento dell'autorizzazione originaria;

DATO ATTO che:

- nell'ambito del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), la società di che trattasi ha presentato la seguente documentazione, così come integrata e modificata nel corso del procedimento istruttorio, depositata in atti:

Elaborato Tecnico 1 - Relazione Tecnica
Elaborato Tecnico 2.1 – Estratto topografico
Elaborato Tecnico 2.2 – Piano regolatore – mappa catastale
Elaborato Tecnico 2.3 – Lay Out di impianto
Elaborato Tecnico 3.1 – Planimetria emissioni
Elaborato Tecnico 3.2 – Planimetria acque scarico
Elaborato Tecnico 3.3 – Valutazione acustica
Elaborato Tecnico 3.4 – Planimetria aree lavorazione
Elaborato Tecnico 4 – Sintesi non Tecnica
Elaborato Tecnico 5 – Piano di Monitoraggio e Controllo
Elaborato Tecnico 6 – Calcolo Tariffa Istruttoria
Elaborato Tecnico 7 – Verifica Relazione di Riferimento
Allegato 1 – Esclusione dalla VIA
Allegato 2 – Autorizzazioni impianto
Allegato 3 – Certificazioni impianto
Allegato 4 – Rapporto di prova emissioni in atmosfera
Allegato 5 – CPI

Allegato 6 – Elenco codici EER ammissibili e operazioni

Schede AIA:

scheda A
scheda B
scheda C
scheda D
scheda E

Consenso pubblicazione documentazione e trattamento dati

- l'installazione della società "SMALTIMENTI SUD s.r.l." è riconducibile all'attività principale IPPC di pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento, descritta al codice **5.3, lett.ra b), punto 2)**, dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e, contestualmente, alle attività connesse alle principali IPPC di accumulo temporaneo (R13) e trattamento di rifiuti non pericolosi mediante le seguenti operazioni di recupero e smaltimento:

- R3: *riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);*
- R4: *riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici;*
- R5: *riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;*
- R12: *scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;*
- R13: *messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).*

RILEVATO che, presso l'installazione di che trattasi, verranno effettuate le seguenti fasi di lavorazione unitarie:

AREA di LAVORAZIONE A - Sezione di messa in riserva (R13)

Accumulo temporaneo delle tipologie di rifiuti non pericolosi indicate nelle **sezioni 1 e 2** e stoccate nelle aree e con le modalità riportate nella **sezione 3**, dell'allegato "**B**" al presente dispositivo.

AREA di LAVORAZIONE B1 e B1bis

Comparto di selezione manuale, cernita manuale e riduzione volumetrica, mediante le operazioni di recupero R3, R4, R5 ed R12, delle tipologie di rifiuti non pericolosi indicate nelle **sezioni 4 e 5** dell'allegato "**B**" al presente dispositivo.

Attività di trattamento svolte:

- selezione manuale;
- cernita manuale;
- riduzione volumetrica (alcune tipologie o matrici di rifiuti non pericolosi potranno essere avviati a presse legatrici del tipo verticale: pressa di fabbricazione MAC PRESSE modello MAC 108, completa di nastro trasportatore, nell'AREA di LAVORAZIONE B1; pressa di fabbricazione MAC PRESSE modello MAC 105 nell'AREA di LAVORAZIONE B1_{bis});
- recupero di materia;
- recupero di rifiuti da destinare alle operazioni di recupero diretto ovvero indiretto.

AREA di LAVORAZIONE B2

Sezione di lavorazione dei rifiuti ingombranti mediante le operazioni di recupero R3, R4, R5 ed R12, delle tipologie di rifiuti non pericolosi indicate nelle **sezioni 6 e 7** dell'allegato "**B**" al presente dispositivo.

Attività di trattamento svolte:

- smontaggio manuale;
- riduzione volumetrica, comprensiva di una sezione di selezione manuale, con produzione media di materiale truciolo pari a 2÷3 Mg/h;
- recupero metalli ferrosi (separatore magnetico di potenza elettrica installata pari a 3 kW);
- recupero metalli non ferrosi (separatore a correnti indotte ECS di potenza elettrica installata pari a 5 kW);
- recupero di materia;
- produzione di rifiuti da destinare alle operazioni di recupero diretto ovvero indiretto.

AREA di LAVORAZIONE B3

Sezione di recupero multimateriale e produzione di CSS mediante le operazioni di recupero R3, R4, R5 ed R12, delle tipologie di rifiuti non pericolosi indicate nelle **sezioni 8 e 9** dell'allegato "**B**" al presente

dispositivo.

Attività di trattamento svolte:

- trasporto mediante nastro trasportatore con potenza elettrica installata pari a 3 kW;
- apertura dei sacchi mediante aprisacchi alimentatore, con produzione in sacchi media pari a 10 Mg/h, potenza elettrica installata pari a 15 kW ed efficienza sacchi pari almeno del 97%;
- separazione in separatore balistico a doppio stadio (flusso fine, flusso leggero, flusso pesante) con potenza elettrica installata pari a 11 kW;
- selezione e cernita manuale del sopravvaglio;
- trasporto del sottovaglio mediante nastro trasportatore con potenza elettrica installata pari a 3 kW;
- rinvio di alimentazione del sottovaglio mediante nastro trasportatore con potenza elettrica installata pari a 3 kW;
- separazione in tre separatori ottici a due vie del sottovaglio;
- recupero dei metalli ferrosi (separatore magnetico a nastro con potenza motore installata pari a 2.2 kW) nel sottovaglio;
- recupero dei metalli non ferrosi (separatore a correnti indotte ECS con potenza del rotore magnetico di 5.5 kW) nel sottovaglio;
- selezione manuale di affinatura del sottovaglio;
- ulteriore selezione manuale del sottovaglio;
- pressa;
- macinatore/tritatore di fabbricazione LINDNER modello POLARIS 1800 con potenza motore installata pari a 2x 132 kW.

Produzione attesa (attraverso le operazioni di recupero R12):

Combustibile solido secondario (CSS), identificato con il codice E.E.R. 19 12 10 "rifiuti combustibili (combustibili da rifiuti)", nel rispetto delle caratteristiche e condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lett.ra cc) del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e, in particolare, in conformità alla norma tecnica UNI EN 15359 "Solid recovered fuels".

AREA di LAVORAZIONE B5

Sezione di recupero di metalli ferrosi e non ferrosi mediante le operazioni di recupero R4 delle tipologie di rifiuti non pericolosi indicate nelle **sezioni 10 e 11** dell'allegato "B" al presente dispositivo.

Attività di trattamento svolte:

- pressatura mediante pressa mobile.

ATTESO che la **capacità produttiva** dell'impianto IPPC 5.3, lett.ra b), punto 2), è pari a:

Capacità complessiva:

Quantitativi massimi istantanei di rifiuti non pericolosi avviati alle operazioni di recupero R13:

3.500 Mg

Quantitativo massimo giornaliero di pretrattamento di rifiuti non pericolosi destinati all'incenerimento o al coincenerimento:

176 Mg/d

Quantitativo massimo giornaliero di trattamento di rifiuti non pericolosi:

274 Mg/d

Quantitativo annuo massimo di trattamento di rifiuti non pericolosi avviati alle operazioni di recupero R3, R4, R5 ed R12:

61.500 Mg/anno

Capacità riferita alle singole aree di lavorazione:

AREA DI LAVORAZIONE A

Quantitativo giornaliero massimo di rifiuti non pericolosi in ingresso:

500 Mg/d

Quantitativo massimo istantaneo di rifiuti non pericolosi:

3.500 Mg pari a circa 6.558 m³

AREA di LAVORAZIONE B1 e B1bis

Quantitativo giornaliero massimo di trattamento di rifiuti non pericolosi: **14 Mg/d ***

* su 1 turno lavorativo/d di 8 h operative/d e 250 d lavorativi/anno (2000 h operative/anno)

AREA di LAVORAZIONE B2

Quantitativo giornaliero massimo di trattamento di rifiuti non pericolosi: **20 Mg/d ***

* su 1 turno lavorativo/d di 8 h operative/d e 250 d lavorativi/anno (2000 h operative/anno)

AREA di LAVORAZIONE B3

Quantitativo giornaliero massimo di trattamento di rifiuti non pericolosi: **176 Mg/d ***

* su 2 turni lavorativi/d di 8 h operative/d ciascuno (16 h operative/d complessive) e 250 d lavorativi/anno (4000 h operative/anno)

AREA di LAVORAZIONE B5

Quantitativo giornaliero massimo di trattamento di rifiuti non pericolosi: **64 Mg/d ***

* su 1 turno lavorativo/d di 8 h operative/d (campagna lavorativa) e circa 102 d lavorativi/anno (816 h operative/anno)

DATO ATTO che:

- con nota in data 17/08/2021, acquisita al prot. llo dell'Ente al n. 136607 del 20/08/2021, in atti, il legale rappresentante della società SMALTIMENTI SUD s.r.l., titolare dell'autorizzazione unica rilasciata con D.D. n. 1649/2017, ai sensi dell'art. 208, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha comunicato di rispettare quanto previsto dal D.M. n. 188/2020 e, quindi, di voler continuare ad effettuare recupero R3, con produzione di EOW conformi alla normativa UNI EN 643/2014 nonché ha dichiarato di essere certificato UNI EN ISO 9001 e di utilizzare, nelle more dell'adeguamento di cui al c. 1, dell'art. 7, del predetto D.M. n. 188/2020, i materiali da carte e cartone recuperati per gli scopi di cui all'allegato 2 del medesimo decreto, utilizzando i seguenti EER: "15 01 05", "15 01 06", "20 01 01";
- nell'ambito delle attività di trattamento e recupero dei rifiuti viene utilizzato, quale materia prima/ausiliare, il Gasolio per autotrazione, CAS no. 68334-30-5;

PRESO ATTO che il processo produttivo proposto dalla società "SMALTIMENTI SUD s.r.l." prevede, a carico delle matrici ambientali "aria" ed "acque", il seguente assetto emissivo complessivo:

emissioni in atmosfera

E1 emissioni generate dalle cabine di selezione e dai triturator
emissioni diffuse
emissioni diffuse e fuggitive

emissioni idriche

S1 acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne
recapito: rete fognaria consortile "acque nere" del C.S.I. di Isernia - Venafro
pozzetto di ispezione: PP1

S2 acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento
recapito: rete fognaria consortile "acque nere" del C.S.I. di Isernia - Venafro

S3 acque di seconda pioggia e acque pluviali scolanti sulle superfici scoperte di stabilimento
corpo recettore: rete fognaria consortile "acque bianche" del C.S.I. di Isernia - Venafro

CONSIDERATO che:

- il punto di emissione E1 è soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- gli scarichi delle acque rilasciate attraverso i punti di emissione S1, S2 ed S3, non sono soggetti ad autorizzazione in quanto recapitanti in rete fognaria consortile; detti scarichi sono subordinati, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, alla disciplina ed ai valori di accettabilità indicati nel regolamento consortile del C.S.I. di Isernia - Venafro (Ente consortile titolare dello scarico finale), che concede l'utilizzo della rete consortile, consentendo gli scarichi stessi e provvedendo anche ad effettuare i relativi controlli;
- lo scarico delle acque rilasciate dal punto di emissione S1 dovrà essere dotato di idoneo pozzetto per il campionamento (PP1) affinché l'ARPA Molise, se ritenuto necessario, possa eventualmente procedere al controllo della conformità delle acque stesse ai valori di accettabilità indicati nel regolamento consortile del predetto C.S.I. di Isernia - Venafro, anche avvalendosi di campionamenti/determinazioni analitiche, con oneri a carico del Gestore;

ATTESO che, l'iter istruttorio si è svolto nel rispetto delle procedure indicate nell'art. 29-quater, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e, in particolare:

- con nota in data 7/12/2020, acquisita al prot. llo dell'Ente al n. 193802 del 16/12/2020, la società "SMALTIMENTI SUD srl" ha inoltrato istanza per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) per il proprio stabilimento esistente destinato al recupero rifiuti non pericolosi, sito nella zona industriale - Viale delle Ricerche del Comune di Pozzilli (IS);
- con nota acquisita al prot. llo dell'Ente al n. 3537 dell'11/01/2021, l'ARPA Molise, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 29-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha espresso esito positivo sulla verifica amministrativa della documentazione presentata dalla predetta società;
- con nota in data 19/01/2021 prot. n. 7463, la Regione Molise ha inviato, alle amministrazioni interessate,

la comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzativo di che trattasi;

- in data 19/01/2021 è stato pubblicato, sul sito web della Regione Molise, l'avviso per il pubblico, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- con nota in data 16/02/2021, prot. n. 27521, si è provveduto ad indire e convocare, per il giorno 4 marzo 2021, la prima seduta della conferenza di servizi decisoria, in forma simultanea e in modalità sincrona e telematica;
- con nota in data 17/03/2021, prot. n. 46606, si è provveduto a trasmettere, ai rappresentanti intervenuti, il verbale della predetta conferenza di servizi;
- con nota in data 5/08/2021, prot. n. 129577, si è provveduto a convocare, per il giorno 26 agosto 2021, la seconda seduta della conferenza di servizi decisoria, in forma simultanea e in modalità sincrona e telematica;
- con nota in data 19/08/2021, acquisita al prot. llo dell'Ente al n. 136797 del 20/08/2021, il titolare della società in parola ha richiesto di valutare, in sede di conferenza di servizi, le modifiche attinenti alla sostituzione della pressa e del tritratore bialbero;
- con nota acquisita al prot. llo dell'Ente al n. 138127 del 25/08/2021, l'ARPA Molise ha inviato presso questo Servizio regionale, la Relazione Istruttoria preliminare;
- con nota in data 6/09/2021, prot. n. 143655, si è provveduto a trasmettere, ai rappresentanti intervenuti, il verbale della seconda ed ultima seduta della conferenza di servizi;
- con nota acquisita al prot. llo dell'Ente al n. 143134 del 6/09/2021, l'ARPA Molise ha inviato, presso questo Servizio regionale, la Relazione Istruttoria finale rev. 1.2 – agosto 2021;

RILEVATO che, nel periodo di evidenza pubblica, decorso dal 19 gennaio al 18 febbraio 2021, non sono pervenute, da parte del pubblico, osservazioni in merito al procedimento autorizzativo di che trattasi;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce, ad ogni effetto, le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco di cui all'Allegato IX alla parte seconda dello stesso decreto legislativo, tra cui l'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 208, riferita alle attività di smaltimento/recupero dei rifiuti svolte nelle installazioni soggette ad A.I.A.;
- ai sensi dell'art. 6, comma 14, del predetto decreto legislativo, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata per le attività di smaltimento o recupero di rifiuti, svolte nelle installazioni di cui all'art. 6, comma 13, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'art. 208 della stessa normativa;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017;

DATO ATTO che, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 10, comma 3 del suddetto D.M. n. 58/2017, sino all'emanazione dei provvedimenti con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento al decreto stesso, continuano ad applicarsi le tariffe vigenti stabilite dalle regioni o dalle province autonome;

ATTESO che, a tutt'oggi, la Regione Molise non ha provveduto ad emanare specifici provvedimenti in merito;

RICHIAMATE, pertanto:

- la delibera n. 580 del 30 maggio 2007 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a determinare le tariffe da applicare per l'espletamento delle istruttorie relative al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, ai sensi dell'ex art. 18, comma 1, del D. Lgs n. 59/05, da versare in favore della Regione Molise a titolo di acconto;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008, emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo Economico e con il Ministero della Salute, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dall'ex D. Lgs. n. 59/2005;

VISTO il Decreto Ministeriale 26 maggio 2016, n. 141 recante i criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm., in relazione all'obbligo di adottare le misure necessarie a rimediare all'inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee, con sostanze pericolose pertinenti, provocato dall'installazione;

PRESO ATTO degli esiti della verifica eseguita dal gestore, dalla quale si evince che non sussiste l'obbligo di presentazione della "relazione di riferimento" sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del predetto D.M. n. 141/2016, le installazioni IPPC per le quali non è necessaria la presentazione della "relazione di riferimento" ex art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 29-

sexies, comma 9-septies dello stesso decreto legislativo;

ATTESO che, per l'esercizio delle attività di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare, in ogni caso, le garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett.ra g) del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA, pertanto, la deliberazione di Giunta Regionale n. 74 del 24/01/2000, recante le disposizioni in materia di garanzia finanziaria da porre a carico dei soggetti privati autorizzati all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero di rifiuti, ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 22/97;

RILEVATO che la società "SMALTIMENTI SUD s.r.l." è in possesso di certificazione EMAS ex Regolamento (CE) n. 1221/2009, avente validità fino al 4 settembre 2021, in corso di ricertificazione, come da documentazione, in atti;

DATO ATTO che, l'importo della garanzia finanziaria da prestare in favore della Regione Molise, in esito alla modifica dell'installazione richiesta dal gestore dello stabilimento in parola, ammonta complessivamente ad € **216.915,99**, così calcolato:

Messa in riserva di rifiuti non pericolosi (punto 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 74/2000)

Quantità massima istantanea: 3.500 Mg

fino a 10 m³ € 1.549,37 x 0,80* = € 1.239,50

oltre 10 m³ (3.500-10) x € 154,94 x 0,80* = € 432.592,48

Totale garanzia per la messa in riserva = € **433.831,98**

*coefficiente di decremento previsto per la messa in riserva

Trattamento di rifiuti non pericolosi (punto 2.3.2.1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 74/2000)

Quantitativo annuo di rifiuti trattati: 61.500 Mg

Ammontare della garanzia (fascia potenzialità fino a 80.000 Mg/anno) = € **72.303,97**

Importo della garanzia finanziaria (punto 2.2) *** € **433.831,98**

*** (Nel caso in cui la messa in riserva sia correlata ad un impianto di trattamento per il recupero anche parziale di materie, l'ammontare della garanzia sarà pari all'importo maggiore calcolato separatamente per la messa in riserva e per il trattamento)

Riduzione del 50% per possesso certificazione EMAS € **216.915,99**

CONSIDERATO che la predetta garanzia dovrà avere validità pari alla durata dell'autorizzazione integrata ambientale più due anni e, comunque, fino ad avvenuta liberazione da parte della Regione Molise; essa dovrà essere eventualmente adeguata alla disciplina nazionale e/o regionale e, in ogni caso, al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 1° dicembre 2018, n. 132 avente per oggetto "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che pone a carico del gestore la predisposizione di un piano di emergenza interna allo scopo di:

- controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l'organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;
- informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante;

EVIDENZIATO fin da ora che, relativamente alle emissioni odorigene, la società "SMALTIMENTI SUD s.r.l." dovrà, eventualmente, uniformarsi ai valori limite che verranno fissati dall'autorità competente nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 272-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che:

- la costruzione e l'esercizio dello stabilimento esistente di trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi in parola è stato oggetto di approvazione da parte della Regione Molise, giusta Determinazione Dirigenziale n. 36 del 27/04/2014 e successivi aggiornamenti;
- la modifica del processo produttivo proposto dal gestore dell'installazione di che trattasi, ai fini della produzione del CSS combustibile, non prevede ulteriori opere o ampliamento/ristrutturazione degli edifici esistenti;
- gli scarichi delle acque reflue rilasciate attraverso i punti di emissione S1, S2 ed S3, non sono soggetti ad autorizzazione in quanto recapitanti in rete fognaria consortile;

DATO ATTO, pertanto, che, per effetto del combinato disposto di cui agli artt.li 29-quater, comma 11 e 208, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce:

- l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., limitatamente al seguente assetto emissivo:
E1 emissioni generate dalle cabine di selezione e dai triturator

DATO ATTO che la ditta proponente ha prodotto la relazione previsionale di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L. n. 447/95, in atti, debitamente e positivamente valutata dall'ARPA Molise;

VISTI gli esiti della seconda ed ultima seduta della conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 26 agosto 2021, al termine della quale si è stabilito quanto segue:

“I rappresentanti convenuti approvano la Relazione Istruttoria predisposta dall'ARPA Molise, corredata dal relativo Piano di Monitoraggio e Controllo, con le modifiche concordate in sede di riunione. Pertanto, il Presidente della Conferenza di Servizi, prende atto delle risultanze fin qui acquisite e conclude positivamente la conferenza di servizi stessa, con l'applicazione delle prescrizioni e degli obblighi gestionali previsti nel D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. nonché stabiliti nella citata relazione istruttoria ARPA Molise”

RILEVATO che, in sede di conferenza di servizi, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale “Isernia – Venafro” ha rilasciato il nulla-osta per l'allaccio degli scarichi S1, S2 ed S3 alla propria rete fognante consortile;

RITENUTO di dovere prendere atto della nota in data 17/08/2021, acquisita al prot.lla dell'Ente al n. 136607 del 20/08/2021, in atti, con la quale il legale rappresentante della società SMALTIMENTI SUD s.r.l., titolare dell'autorizzazione unica rilasciata con D.D. n. 1649/2017, ai sensi dell'art. 208, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha comunicato di rispettare quanto previsto dal D.M. n. 188/2020 e, quindi, di voler continuare ad effettuare recupero R3, con produzione di EOW conformi alla normativa UNI EN 643/2014 nonché ha dichiarato di essere certificato UNI EN ISO 9001 e di utilizzare, nelle more dell'adeguamento di cui al c. 1, dell'art. 7, del predetto D.M. n. 188/2020, i materiali da carte e cartone recuperati per gli scopi di cui all'allegato 2 del medesimo decreto, utilizzando i seguenti EER: “15 01 05”, “15 01 06”, “20 01 01”;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non hanno partecipato alle riunioni delle conferenze di servizi, ovvero, pur partecipandovi, non hanno espresso, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, la propria posizione;

VISTA la Relazione Istruttoria Finale rev. 1.2 – agosto 2021, corredata dal Piano di Monitoraggio e Controllo, predisposta dallo Staff AIA dell'Arpa Molise in funzione del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, acquisita al prot.lla dell'Ente al n. 143134 del 6/09/2021, in atti, allegata al presente dispositivo sotto la lett.ra “A”, quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la predetta Relazione Istruttoria tiene conto, tra l'altro:

- delle odierne disposizioni legislative regionali introdotte con il Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 25 del 06/02/2018;
- del riordino del quadro normativo di cui alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dal D.Lgs. n. 183/2017;
- della Circolare ministeriale n. 1121 del 21/01/2019 recante “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*”;
- del Reference Document (Ref) ROM “*JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations*” (2018);
- del Best available techniques Reference Document (B.Ref) WT “*Reference Document on Best Available Techniques for Waste Treatments*” (2018), pertinente per le attività IPPC attività IPPC codici 5, ad esclusione di quelle codice 5.4;
- della pubblicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018, pertinente per le attività IPPC codici 5, ad esclusione di quelle codice 5.4;

TENUTO CONTO che:

- l'azienda “SMALTIMENTI SUD s.r.l.” non è soggetta alla disciplina delle attività industriali a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. n. 105/2015;
- la predetta azienda non ha in atto procedure di bonifica di siti contaminati di cui al Titolo V della parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il Certificato di Prevenzione Incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Isernia, giusta nota prot. n. 5097 del 14/08/2017, in atti;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 5681 del 27/10/2020, con la quale si è disposta l'esclusione della proposta progettuale dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

CONSIDERATO che, rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011, è stata accertato il rinnovo dell'iscrizione della società "SMALTIMENTI SUD s.r.l." nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List"), giusta nota della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Isernia avente prot.lo 6519 del 26/02/2021, in atti;

CONSIDERATO che l'installazione di che trattasi risulta in possesso di certificazione EMAS in corso di ricertificazione, per cui, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 9, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è stabilita in anni 16, termine massimo per il successivo riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione stessa;

VERIFICATO che il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie, come risulta dalle copie dei bonifici acquisiti per le vie brevi e depositati agli atti, necessarie al rilascio del provvedimento autorizzativo di che trattasi, in conformità al D.M. 24 aprile 2008;

DATO ATTO che l'imposta di bollo, a cui è assoggettata il presente atto ai sensi del D.P.R. n. 642/72, è stata assolta tramite apposizione ed annullamento della marca da bollo di € 16,00 avente i seguenti estremi identificativi, trattenuta in originale dal titolare dell'azienda a disposizione degli organi di controllo:

Identificativo: 01202637100267

Data emissione: 04/08/2021

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in coerenza con le decisioni assunte in sede di conferenza di servizi e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 29-quater del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) in favore della società "SMALTIMENTI SUD s.r.l.", con sede legale in Via Carlomagno, 10 – Isernia (IS), nella persona del rappresentante legale Sig. SASSI Gennaro, nato a Isernia (IS) il 25/07/1963, per il proprio stabilimento esistente destinato al trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi, sito nella zona industriale – Viale delle Ricerche, del Comune di Pozzilli (IS);

VISTI:

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato e integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01/08/2014";
- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15/05/2014 avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il funzionario incaricato dall'ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;

ATTESO che, nei confronti del sottoscritto Direttore del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'esito della seconda ed ultima seduta della conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 26 agosto 2021, le cui conclusioni sono riportate in premessa;
3. di prendere atto, altresì, della Relazione Istruttoria Finale rev. 1.2 – agosto 2021, predisposta dallo Staff AIA dall'ARPA Molise, corredata dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMI), allegata complessivamente al presente dispositivo sotto la lett.ra "A", quale parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che le attività ricomprese nel presente provvedimento autorizzativo riguardano, in sintesi, il pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento e le attività connesse di accumulo temporaneo (R13) e trattamento di rifiuti non pericolosi, mediante le seguenti operazioni di recupero e smaltimento:

R3: *riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);*

- R4: *riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici;*
R5: *riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;*
R12: *scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;*
R13: *messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).*

5. di prendere atto che le attività anzidette sono riconducibili complessivamente alla categoria IPPC corrispondente al codice **5.3, lett.ra b), punto 2)**, dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e, contestualmente, alle attività connesse alle principali IPPC di accumulo temporaneo (R13) e trattamento di rifiuti non pericolosi;

6. di prendere atto, altresì, che nello stabilimento si svolgeranno le seguenti fasi lavorative unitarie:

AREA di LAVORAZIONE A - Sezione di messa in riserva (R13)

Accumulo temporaneo delle tipologie di rifiuti non pericolosi riportate nelle **sezioni 1 e 2**, stoccate nelle aree e con le modalità indicate nella **sezione 3**, dell'allegato **"B"** al presente dispositivo.

AREA di LAVORAZIONE B1 e B1bis

Comparto di selezione manuale, cernita manuale e riduzione volumetrica, mediante le operazioni di recupero R3, R4, R5 ed R12, delle tipologie di rifiuti non pericolosi indicate nelle **sezioni 4 e 5** dell'allegato **"B"** al presente dispositivo.

Attività di trattamento svolte:

- selezione manuale;
- cernita manuale
- riduzione volumetrica (alcune tipologie o matrici di rifiuti non pericolosi potranno essere avviati a presse legatrici del tipo verticale: pressa di fabbricazione MAC PRESSE modello MAC 108, completa di nastro trasportatore, nell'AREA di LAVORAZIONE B1; pressa di fabbricazione MAC PRESSE modello MAC 105 nell'AREA di LAVORAZIONE B1bis);
- recupero di materia;
- recupero di rifiuti da destinare alle operazioni di recupero diretto ovvero indiretto.

AREA di LAVORAZIONE B2

Sezione di lavorazione dei rifiuti ingombranti mediante le operazioni di recupero R3, R4, R5 ed R12, delle tipologie di rifiuti non pericolosi indicate nelle **sezioni 6 e 7** dell'allegato **"B"** al presente dispositivo.

Attività di trattamento svolte:

- smontaggio manuale;
- riduzione volumetrica, comprensiva di una sezione di selezione manuale, con produzione media di materiale truciolo pari a 2÷3 Mg/h;
- recupero metalli ferrosi (separatore magnetico di potenza elettrica installata pari a 3 kW),
- recupero metalli non ferrosi (separatore a correnti indotte ECS di potenza elettrica installata pari a 5 kW);
- recupero di materia;
- produzione di rifiuti da destinare alle operazioni di recupero diretto ovvero indiretto.

AREA di LAVORAZIONE B3

Sezione di recupero multimateriale e produzione di CSS mediante le operazioni di recupero R3, R4, R5 ed R12, delle tipologie di rifiuti non pericolosi indicate nelle **sezioni 8 e 9** nell'allegato **"B"** al presente dispositivo.

Attività di trattamento svolte:

- trasporto mediante nastro trasportatore con potenza elettrica installata pari a 3 kW;
- apertura dei sacchi mediante aprisacchi alimentatore, con produzione in sacchi media pari a 10 Mg/h, potenza elettrica installata pari a 15 kW ed efficienza sacchi pari almeno del 97%;
- separazione in separatore balistico a doppio stadio (flusso fine, flusso leggero, flusso pesante) con potenza elettrica installata pari a 11 kW;
- selezione e cernita manuale del sopravvaglio;
- trasporto del sottovaglio mediante nastro trasportatore con potenza elettrica installata pari a 3 kW;
- rinvio di alimentazione del sottovaglio mediante nastro trasportatore con potenza elettrica installata pari a 3 kW;
- separazione in tre separatori ottici a due vie del sottovaglio;

- recupero dei metalli ferrosi (separatore magnetico a nastro con potenza motore installata pari a 2.2 kW) nel sottovaglio;
- recupero dei metalli non ferrosi (separatore a correnti indotte ECS con potenza del rotore magnetico di 5.5 kW) nel sottovaglio;
- selezione manuale di affinatura del sottovaglio;
- ulteriore selezione manuale del sottovaglio;
- pressa;
- macinatore/tritatore di fabbricazione LINDNER modello POLARIS 1800 con potenza motore installata pari a 2x 132 kW.

Produzione attesa attraverso le operazioni di recupero R12:

Combustibile solido secondario (CSS), identificato con il codice E.E.R. 19 12 10 “*rifiuti combustibili (combustibili da rifiuti)*”, nel rispetto delle caratteristiche e condizioni di cui all’art. 183, comma 1, lett.ra cc) del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e, in particolare, in conformità alla norma tecnica UNI EN 15359 “Solid recovered fuels”.

AREA di LAVORAZIONE B5

Sezione di recupero di metalli ferrosi e non ferrosi mediante le operazioni di recupero R4 delle tipologie di rifiuti non pericolosi indicate nelle **sezioni 10 e 11** dell’allegato “**B**” al presente dispositivo:

Attività di trattamento svolte:

- pressatura mediante pressa mobile.

Materia prima/ausiliare utilizzata: Gasolio per autotrazione, CAS no. 68334-30-5.

7. di rilasciare, pertanto, ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) in favore della società “SMALTIMENTI SUD s.r.l.” con sede legale in Via Carlomagno, 10 – Isernia (IS), nella persona del rappresentante legale Sig. SASSI Gennaro, nato a Isernia (IS) il 25/07/1963, per l’esercizio del proprio stabilimento esistente destinato al recupero e trattamento di rifiuti non pericolosi, sito nella zona industriale – Viale delle Ricerche, del Comune di Pozzilli (IS), sulle particelle di terreno iscritte al Catasto al Foglio 35 – particelle 634 e 955 del comune medesimo, limitatamente all’assetto impiantistico e produttivo riportato nella documentazione tecnica allegata all’istanza di A.I.A., così sintetizzato al precedente punto 6) nonché nel rispetto delle seguenti capacità produttive massime:

Capacità complessiva:

Quantitativi massimi istantanei di rifiuti non pericolosi avviati alle operazioni di recupero R13:	3.500 Mg
Quantitativo massimo giornaliero di pretrattamento di rifiuti non pericolosi destinati all’incenerimento o al co-incenerimento:	176 Mg/d
Quantitativo massimo giornaliero di trattamento di rifiuti non pericolosi:	274 Mg/d
Quantitativo annuo massimo di trattamento di rifiuti non pericolosi avviati alle operazioni di recupero R3, R4, R5 ed R12:	61.500 Mg/anno

Capacità riferita alle singole aree di lavorazione:

AREA DI LAVORAZIONE A

Quantitativo giornaliero massimo di rifiuti non pericolosi in ingresso:	500 Mg/d
Quantitativo massimo istantaneo di rifiuti non pericolosi:	3.500 Mg *

* pari a circa 6.558 m³

AREA di LAVORAZIONE B1 e B1bis

Quantitativo giornaliero massimo di trattamento di rifiuti non pericolosi:	14 Mg/d *
--	------------------

* su 1 turno lavorativo/d di 8 h operative/d e 250 d lavorativi/anno (2000 h operative/anno)

AREA di LAVORAZIONE B2

Quantitativo giornaliero massimo di trattamento di rifiuti non pericolosi:	20 Mg/d *
--	------------------

* su 1 turno lavorativo/d di 8 h operative/d e 250 d lavorativi/anno (2000 h operative/anno)

AREA di LAVORAZIONE B3

Quantitativo giornaliero massimo di trattamento di rifiuti non pericolosi:	176 Mg/d *
--	-------------------

* su 2 turni lavorativi/d di 8 h operative/d ciascuno (16 h operative/d complessive) e 250 d

lavorativi/anno (4000 h operative/anno)

AREA di LAVORAZIONE B5

Quantitativo giornaliero massimo di trattamento di rifiuti non pericolosi: **64 Mg/d ***

* su 1 turno lavorativo/d di 8 h operative/d (campagna lavorativa) e circa 102 d lavorativi/anno (816 h operative/anno)

8. di prendere atto che:

- la costruzione e l'esercizio dello stabilimento esistente di trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi in parola è stato oggetto di approvazione da parte della Regione Molise, giusta Determinazione Dirigenziale n. 36 del 27/04/2014 e successivi aggiornamenti;
- la modifica del processo produttivo proposto dal gestore dell'installazione di che trattasi, ai fini della produzione del CSS combustibile, non prevede ulteriori opere o ampliamento/ristrutturazione degli edifici esistenti;
- con nota in data 17/08/2021, acquisita al prot. llo dell'Ente al n. 136607 del 20/08/2021, in atti, il legale rappresentante della società SMALTIMENTI SUD s.r.l., titolare dell'autorizzazione unica rilasciata con D.D. n. 1649/2017 ai sensi dell'art. 208, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha comunicato di rispettare quanto previsto dal D.M. n. 188/2020 e, quindi, di voler continuare ad effettuare recupero R3, con produzione di EOW conformi alla normativa UNI EN 643/2014 nonché ha dichiarato di essere certificato UNI EN ISO 9001 e di utilizzare, nelle more dell'adeguamento di cui al c. 1, dell'art. 7, del predetto D.M. n. 188/2020, i materiali da carte e cartone recuperati per gli scopi di cui all'allegato 2 del medesimo decreto, utilizzando i seguenti EER: "15 01 05", "15 01 06", "20 01 01";

9. di dare atto, altresì, che, l'assetto emissivo complessivo derivante dal ciclo produttivo in parola sarà il seguente:

emissioni in atmosfera

E1 emissioni generate dalle cabine di selezione e dai triturator

emissioni diffuse

emissioni diffuse e fuggitive

emissioni idriche

S1 acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne

recapito: *rete fognaria consortile "acque nere" del C.S.I. di Isernia - Venafro*

pozzetto di ispezione: PP1

S2 acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento

recapito: *rete fognaria consortile "acque nere" del C.S.I. di Isernia - Venafro*

S3 acque di seconda pioggia e acque pluviali scolanti sulle superfici scoperte di stabilimento

corpo recettore: *rete fognaria consortile "acque bianche" del C.S.I. di Isernia - Venafro*

10. di prendere atto, inoltre, che:

- il punto di emissione E1 è soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- gli scarichi delle acque reflue, rilasciate attraverso i punti di emissione S1, S2 ed S3, non sono soggetti ad autorizzazione in quanto recapitanti in rete fognaria consortile; detti scarichi sono subordinati, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, alla disciplina ed ai valori di accettabilità indicati nel regolamento consortile del C.S.I. di Isernia – Venafro (Ente consortile titolare dello scarico finale), che concede l'utilizzo della rete consortile, consentendo gli scarichi stessi e provvedendo anche ad effettuare i relativi controlli;
- lo scarico delle acque rilasciate dal punto di emissione S1 dovrà essere dotato di idoneo pozzetto per il campionamento (PP1) affinché l'ARPA Molise, se ritenuto necessario, possa procedere all'eventuale controllo della conformità delle acque stesse ai valori di accettabilità indicati nel regolamento consortile del predetto C.S.I. di Isernia – Venafro, anche avvalendosi di campionamenti/determinazioni analitiche, con oneri a carico del Gestore;
- l'autorizzazione integrata ambientale viene rilasciata solo ai fini dell'esercizio dell'attività di trattamento e stoccaggio dei rifiuti non pericolosi, in quanto trattasi di stabilimento esistente non soggetto ad autorizzazione alla costruzione di ulteriori opere e/o infrastrutture;
- la ditta proponente ha prodotto la relazione previsionale di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L. n. 447/95, in atti, debitamente e positivamente valutata dall'ARPA Molise;

11. di stabilire, pertanto, che, per effetto del combinato disposto di cui agli artt.li 29-quater, comma 11 e 208, comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce:

- l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., limitatamente al seguente assetto emissivo:

E1 emissioni generate dalle cabine di selezione e dai trituratori.

12. di autorizzare, pertanto, la società "SMALTIMENTI SUD s.r.l." ad esercire le attività di *"trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi"*, così come sinteticamente individuate nei precedenti punti 4), 6) e 7), secondo quanto riportato nella documentazione tecnica presentata, depositata presso l'autorità competente ed esaminata nel corso delle conferenze di servizi, nonché nel rispetto delle modalità, delle prescrizioni e delle condizioni ambientali riportate:

- nel presente atto autorizzativo;
- nella Relazione Istruttoria Finale predisposta dall'ARPA Molise, corredata dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMI), allegata complessivamente al presente dispositivo sotto la lett.ra "A", quale parte integrante e sostanziale;
- nei pareri e/o nulla osta rilasciati dagli organi e dalle autorità competenti in materia intervenute nel corso delle conferenze di servizi, come da verbali, in atti;

13. di stabilire che, ai sensi dell'art. 29-octies, commi 3 e 9 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il riesame della presente autorizzazione integrata ambientale verrà disposta dall'autorità competente:

- a. entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
- b. quando saranno trascorsi **16 (sedici)** anni dalla data di rilascio del presente provvedimento;
- c. al verificarsi di una delle condizioni previste all'art. 29-octies, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

14. di stabilire, altresì, che, per l'esercizio dell'attività di gestione di rifiuti non pericolosi da svolgersi nell'installazione IPPC in oggetto, il gestore dovrà presentare, **entro 90 (novanta) giorni** dalla data di notifica del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, la garanzia finanziaria per un importo di € **216.915,99** (diconsi euro duecentosedicimilanovecentoquindici/99), da prestare in favore della Regione Molise con le modalità indicate nelle delibere di Giunta Regionale n. 74 del 24/01/2000 e n. 1675 del 10/11/2006, emessa da aziende di credito (banche) oppure da compagnie di assicurazioni autorizzate al rilascio di dette cauzioni; tale garanzia dovrà avere validità pari alla durata dell'autorizzazione integrata ambientale più due anni e, comunque, fino ad avvenuta liberazione da parte della Regione Molise; essa dovrà essere eventualmente adeguata alla disciplina nazionale e, in ogni caso, al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

15. di demandare all'ARPA Molise, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'attività di vigilanza sul rispetto di quanto previsto e programmato nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nella Relazione Istruttoria finale A.I.A. e nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMI) allegati alla stessa, con oneri a carico del gestore e, in particolare:

- sul rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- sulla regolarità delle misure e il funzionamento dei dispositivi atti a prevenire l'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite di emissione;
- sulla verifica delle ottemperanze agli obblighi di comunicazione in caso di inconvenienti e/o incidenti che influiscono in modo significativo sull'ambiente;

16. di stabilire, inoltre, che:

- a. la presente autorizzazione subentra alle autorizzazioni ambientali rilasciate dalla Regione Molise con determinazione dirigenziale n. 36 del 27/04/2014, così come volturata e aggiornata con D.D. n. 10 del 18/05/2015, n. 5668 del 14/10/2015, n. 7182 del 03/12/2015, n. 4014 del 26/08/2016, n. 1649 nonché con nota prot. n. 138017 del 29/11/2017 e, pertanto, le stesse cesseranno di validità all'atto della notifica del presente provvedimento;
- b. l'autorità competente può disporre, fermo restando le misure di controllo e vigilanza in capo all'ARPA Molise, ispezioni straordinarie sull'impianto ai sensi dell'art. 29-decies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- c. la Regione Molise, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno alla salute, né da comunicazione al Sindaco del Comune di Pozzilli (IS), ai fini dell'assunzione delle eventuali misure, ai sensi dell'art. 217 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- d. in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative o di esercizio in assenza di autorizzazione, la Regione Molise provvede ad emettere i provvedimenti indicati nell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

17. di richiamare la società "SMALTIMENTI SUD s.r.l." al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. **dovranno essere rispettate ed osservate scrupolosamente tutte le prescrizioni, i limiti di**

emissione e le modalità gestionali riportate nel presente atto autorizzativo e nella Relazione Istruttoria Finale predisposta dallo Staff AIA dall'ARPA Molise, corredata dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMI), allegata complessivamente al presente provvedimento sotto la lett.ra "A", quale parte integrante e sostanziale; in particolare, dovranno essere rispettate le modalità e le frequenza degli autocontrolli ivi riportati nonché l'obbligo di trasmissione degli stessi agli enti competenti, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

b. dovranno essere rispettate tutte le disposizioni contenute nell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

c. prima di dare attuazione a quanto previsto nella presente autorizzazione integrata ambientale, dovrà essere inviata alla Regione Molise - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali e all'ARPA Molise – Direzione Generale e Dipartimento Provinciale di Campobasso, **la comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1**, del citato D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

d. le attività di stoccaggio e gestione dei rifiuti non pericolosi dovranno essere condotte tenendo conto delle indicazioni riportate nelle linee guida per la "Gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" emanate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, giusta circolare avente prot. n. 1121 del 21/01/2019;

e. dovrà essere fornita, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'assistenza tecnica necessaria per lo svolgimento di qualsivoglia verifica tecnica da parte degli organi di controllo, sia per il prelievo dei campioni che per la raccolta di qualsivoglia informazione necessaria ai fini della protezione ambientale;

f. dovranno essere informati tempestivamente la Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, l'ARPA Molise e il Comune di Pozzilli (IS), in caso di inconvenienti o eventi imprevisti che possono incidere in maniera significativa sull'ambiente; in ogni caso, il gestore dell'installazione dovrà adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti;

g. dovrà essere redatto, a cura della società, il Piano di Emergenza Interna con le modalità stabilite dall'art. 26-bis della Legge 1° dicembre 2018 n. 132;

h. dovranno essere adottate tutte le misure precauzionali e di sicurezza volte a prevenire il rischio di incendi nonché a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro;

i. dovranno essere rispettati gli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (dichiarazione PRTR), secondo le modalità e i tempi stabiliti dal D.P.R. 11 luglio 2011 n. 157;

j. dovrà essere predisposto ed inviato alla Regione Molise e all'ARPA Molise, **entro il 30 aprile di ogni anno**, a partire dall'anno "2022", il report relativo all'anno precedente in cui devono essere descritte le attività di monitoraggio effettuate e i relativi risultati, il tutto corredato dalla verifica di conformità rispetto alle prescrizioni contenute nella D.D n. 6451 del 22/12/2016;

k. ogni eventuale variazione progettuale che modifichi permanentemente le capacità produttive e/o che introduca nuove tipologie di rifiuti, ovvero, ogni variazione dei materiali generati dalla produzione, derivante dalle diverse caratteristiche dei rifiuti in ingresso, dovrà essere comunicata alla Regione Molise ed all'ARPA Molise, e valutata ai sensi dell'art. 29-nonies, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

l. dovrà essere trasmessa, nel più breve tempo possibile, a questo Servizio regionale e all'ARPA Molise, la certificazione EMAS debitamente rinnovata e ricertificata; qualora detta certificazione non dovesse pervenire entro tempi congrui, questo Servizio regionale si riserverà la possibilità di avviare le procedure per la modifica del presente atto, limitatamente agli aspetti legati alla quantificazione della polizza fidejussoria e alla durata del provvedimento autorizzativo;

m. la società dovrà, eventualmente, uniformarsi ai valori limite che verranno fissati dall'autorità competente in materia di emissioni odorogene, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 272 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

n. il presente provvedimento dovrà essere custodito presso l'installazione, a disposizione delle autorità competenti per il controllo;

18. di dare atto che rimane salva la possibilità, per l'amministrazione regionale, di riesaminare e/o aggiornare il presente atto autorizzativo, sulla base di successive prescrizioni tecniche da parte dell'ARPA Molise e/o a seguito dell'emanazione di norme nazionali e comunitarie di settore;

19. di stabilire, infine, che:

- a. il mancato rispetto delle prescrizioni, dei limiti di emissione e delle modalità gestionali riportate nel presente atto ed, in particolare, nella Relazione Istruttoria Finale predisposta dall'ARPA Molise e nel Piano di Monitoraggio e Controllo, allegati complessivamente al presente dispositivo quale parte integrante e sostanziale, comporterà, a carico della società "SMALTIMENTI SUD s.r.l.", l'avvio delle procedure di cui all'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- b. la predetta società è tenuta a corrispondere a proprio carico, ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e secondo quanto disposto dal D.M. 6 marzo 2017 n. 58, il pagamento delle tariffe per i costi che saranno sostenuti per le istanze di modifica o riesame nonché per i successivi controlli, così come richiamati dall'art. 29-decies, comma 3 del predetto decreto legislativo;
- c. il presente atto non esonera la società "SMALTIMENTI SUD s.r.l." dall'acquisizione di ulteriori eventuali pareri, assensi, nulla osta ed autorizzazioni non ricomprese nello stesso e funzionali e/o

necessari per la realizzazione di eventuali ulteriori interventi e per lo svolgimento delle attività autorizzate, comprese quelle necessarie ai fini urbanistici, ambientali, della prevenzione incendi e dei rischi sismici;
d. dovranno essere rispettate tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di tutela ambientale;
e. il proponente, nonché gestore dell'installazione di che trattasi, resta l'unico responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza rispetto allo stato dei luoghi e alla configurazione dell'impianto nonché degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'installazione;

20. di precisare che il presente atto viene rilasciato in attuazione delle disposizioni contenute nella parte III bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.; vanno fatti salvi tutti gli altri obblighi ed oneri previsti dalle vigenti normative, ivi comprese quelli in materia ambientale, edilizia, urbanistica, di prevenzione incendi e di sicurezza sul lavoro;

21. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

22. di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n. 376 del 01/08/2014;

23. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili;

24. di trasmettere la presente Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) alla società "SMALTIMENTI SUD s.r.l." nonché alla Provincia di Isernia, al Comune di Pozzilli (IS), al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di "Isernia – Venafro", all'ARPA Molise, Direzione Generale e Dipartimento Provinciale di Isernia e alla AsReM di Isernia;

25. di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., copia della presente autorizzazione e di qualsiasi suo successivo aggiornamento sarà resa disponibile per la pubblica consultazione presso l'Ufficio "Autorizzazione Integrata Ambientale" del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Regione Molise nonché nella sezione "Valutazioni Ambientali" – sotto sezione "Autorizzazione Integrata Ambientale" – "Procedimenti Conclusi" del sito web della regione stessa;

26. di pubblicare il presente provvedimento su "Albo Pretorio on line" della Regione Molise e sul BURM come oggetto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Molise nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.

SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI
AMBIENTALI
MATTEO CARMINE IACOVELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82